



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Bambini contesi

guida per i genitori



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Bambini contesi

guida per i genitori

Prefazione

La tutela dei bambini in ogni forma e modalità rappresenta, e sempre ha rappresentato per me, una priorità assoluta nel mio lavoro istituzionale. Anche ora, in qualità di Ministro degli Affari Esteri, ho modo di occuparmi direttamente dei miei piccoli concittadini, in particolare di quelli che si trovano all'estero perché magari – e purtroppo – contesi tra genitori di diversa nazionalità, spesso imbrigliati da una serie di sentenze di tribunali di differenti nazioni non compatibili tra di loro.

Sono sempre più numerosi i casi in cui i minori vengono contesi tra genitori italiani e stranieri, genitori che sembrano dimenticare che l'unico criterio cui dovrebbero attenersi è costituito dal superiore interesse del bambino ad avere un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali.

L'apertura delle frontiere e la maggior facilità di movimento dei nostri cittadini hanno portato con sé un aumento di coppie miste.

Un fenomeno determinato da una nuova apertura sul mondo, certamente, eppure capace di promuovere incomprensioni e nuove diffidenze. Da qui, purtroppo, il moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano contesi tra genitori di diversa nazionalità.

Durante il periodo in cui sono stato Vice Presidente della Commissione Europea, responsabile del portafoglio Giustizia, Libertà e

Sicurezza, ho contribuito a far approvare un nuovo strumento normativo: il cosiddetto Bruxelles II bis, operativo dal 1 marzo 2005. Tale Regolamento istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, è applicato in tutti i paesi dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) e riconosce la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell'Unione. Lo scopo era, ed è, di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno sviluppo della psicologia del bambino.

“Bambini contesi” intende aiutare le famiglie di fronte a queste situazioni di disagio, anche per ricordare loro che il Ministero degli Affari Esteri in stretto raccordo con la nostra rete delle Rappresentanze Diplomatico Consolari all'estero segue con la massima cura i casi di minori contesi.

On. Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

Roma, settembre 2008

Introduzione

La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie è da tempo impegnata a portare a conoscenza della opinione pubblica i molteplici risvolti che accompagnano la sottrazione internazionale di minori. Tale azione si prefigge il duplice obiettivo di limitare, con una efficace informazione, l'insorgere dei casi di bambini "contesi" e di contribuire all'occorrenza alla loro soluzione nell'interesse superiore del minore.

In questo contesto la Direzione Generale pubblica anche questo anno - con una nuova veste grafica di più agevole fruizione - l'opuscolo "Bambini contesi - guida per i genitori", giunta alla sua sesta edizione. Frutto della esperienza maturata in questi anni di diretta partecipazione a vicende tanto complesse quanto dolorose, la "guida" intende rivolgersi oltre che ai genitori, ai funzionari della Pubblica Amministrazione chiamati a diverso titolo ad intervenire nelle singole situazioni come pure alle Associazioni attive nel settore.

L'opuscolo contiene indicazioni pratiche e puntuali sul piano della normativa di riferimento ed illustra il ruolo operativo del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatico-consolare all'estero.

È un strumento utile; può aiutare chi si trova coinvolto in situazioni di conflittualità familiare, spesso laceranti, ad evitare o almeno limitare, gli effetti controproducenti di azioni che possono pregiudicare gravemente le possibilità di un positivo esito di tali vicende.

Carla Zuppetti

Direttore Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie

Indice

PARTE I

La sottrazione internazionale di minori	10
Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari	13
Come prevenire la sottrazione di un minore	17
Cosa fare a sottrazione avvenuta	19

PARTE II

Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri	22
Ordinamenti islamici	23
Altri ordinamenti	28
Europa ed Americhe	28
Asia ed Africa	30
Conclusioni	31

PARTE III

Strumenti giuridici internazionali vigenti in materia	34
Strumenti internazionali sottoscritti dall'Italia ma non ancora recepiti con legge nazionale	39
Accordi bilaterali	40

Appendice

Convenzione dell'Aja	44
Regolamento (CE) n. 2201/2003	56





Parte I



La sottrazione internazionale di minori

Il tema della **protezione del minore** e quello della **tutela dei suoi diritti** sono ampiamente rappresentati all'interno degli ordinamenti degli Stati ed è altrettanto ampiamente diffusa la concezione che riconosce come **irrinunciabile il diritto del minore ad avere rapporti affettivi stabili** e duraturi anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori.

Cosa è la sottrazione internazionale di minori?

Con l'espressione "**sottrazione internazionale di minori**" si indica la situazione in cui un minore:

- viene **illecitamente condotto all'estero** ad opera di uno dei genitori che non esercita l'esclusiva potestà, **senza alcuna autorizzazione**;
- **non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale** a seguito di un soggiorno all'estero¹.

1. Nell'ordinamento italiano, la **sottrazione di incapace** è un reato penale, diversamente disciplinato dagli artt. 574 e 605 del Codice Penale: **Sottrazione di persone incapaci**. "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni." (art. 574); **Sequestro di persona** "Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge" (art. 605).

Quando si verifica?

La fattispecie della sottrazione internazionale di minori si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in **unioni tra persone di diversa nazionalità**, poiché ai contrasti all'interno della coppia in crisi si aggiungono le differenze di origine culturale e religiosa. (Il numero di italiani coniugati o conviventi con cittadini stranieri è in costante aumento)².

Anche la **crescente mobilità** delle persone e **l'aumento delle unioni libere** incidono sul fenomeno, rendendo sempre più necessaria l'individuazione, nei differenti conflitti, di forme di assistenza finalizzate alla soluzione positiva di controversie che rischiano di dar luogo alla sottrazione internazionale del minore.

Cosa accade?

Nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, la madre o il padre – generalmente il **genitore straniero** – può essere **indotto a sottrarre** il **figlio** e a condurlo nel proprio paese d'origine o altrove, sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e

2. "I matrimoni misti, composti da un italiano e una straniera o viceversa, rappresentano la parte più consistente dei matrimoni con almeno uno sposo straniero: l'8,8% a livello medio nazionale per un totale di 28.828 celebrazioni nel 2004. La frequenza dei matrimoni misti è proporzionale all'incidenza della presenza straniera nel nostro Paese, pertanto sono più diffusi al Nord e al Centro del Paese (circa 12 matrimoni misti ogni cento celebrazioni), ovvero nelle aree in cui è più stabile e radicato l'insediamento delle comunità straniere. Al Sud e nelle Isole, al contrario, il fenomeno assume ancora proporzioni contenute (circa 4,5 matrimoni misti ogni 100). Nelle coppie miste, la composizione più frequente è quella in cui lo sposo è italiano e la sposa è straniera: circa 9 matrimoni su 100 al Centro-Nord e 7 matrimoni su 100 a livello medio nazionale per un totale di 17.835 nozze celebrate nel 2004. Le donne italiane che scelgono un partner straniero sono molto meno numerose: 4.443 nel 2004. Questo tipo di nozze rappresenta l'1,8%." (Nota informativa ISTAT del 12 febbraio 2007).

geografico, mentre il bambino inizia ad essere conteso e diventa vittima di battaglie giudiziali.

Non solo la sottrazione di minore priva il minore di una delle figure parentali, ma comporta altresì per lo stesso il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua **“residenza abituale”** ma il suo unico luogo di vita.

Chi può intervenire?

Il **Ministero degli Affari Esteri** nei casi di sottrazione – cosiddetta “attiva” – interviene a sostegno dei **diritti del minore cittadino italiano illecitamente condotto all'estero**³.

3. La sottrazione cosiddetta “passiva” indica il caso in cui un minore viene illecitamente condotto e trattenuto in Italia.

Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la **competenza del Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT)**,⁴ è :

- a) **diretta**, se lo Stato in cui il minore è stato condotto **non aderisce** alla Convenzione dell'Aja del 1980⁵ e/o non è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003⁶.

In tale caso, la DGIT:

- **individua** le linee di azione più idonee per la sua soluzione;
- **fornisce** informazioni e assistenza al cittadino italiano;
- **attiva** le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire azioni in loco (visita consolare al minore italiano, dialogo con le autorità locali e rappresentazione del caso).

4. La DGIT, nell'ambito dei suoi compiti di assistenza ai connazionali all'estero, cura tali problematiche tramite l'Ufficio IV.

5. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

6. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

b) **sussidiaria**, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980⁷ e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003.

In tale caso, la competenza diretta è del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia¹, in veste di **Autorità Centrale italiana**, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera.

L'**Autorità Centrale**, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione, può essere attivata dal cittadino per avviare:

- la procedura di **restituzione del minore**
- la procedura del **diritto di visita** al figlio sottratto da parte del genitore non affidatario.

Sia in caso di competenza **diretta** che **sussidiaria**, **le Rappresentanze diplomatico-consolari in stretto accordo con la DGIT possono:**

- **sensibilizzare** Autorità o organismi locali;
- **seguire** l'azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto;
- **effettuare** tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso;
- **fornire i nominativi di** legali di fiducia;
- **presenziare** alle udienze in qualità di uditore.

7. La lista dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja si trova nella nota n. 23, pag. 35

In particolare :

Il **Console** esercita i poteri di **giudice tutelare**⁸ nel rispetto dell'ordinamento locale.

L'esercizio dei poteri di giudice tutelare può essere di **difficile assolvimento** se il minore italiano sia in possesso di **doppia cittadinanza** (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui è stato condotto).

In caso di **doppia cittadinanza**:

l'ordinamento in vigore nel Paese straniero può **considerare subordinata la cittadinanza** italiana e prevedere l'esercizio in via esclusiva della tutela del minore. In tal caso, ogni tipo di **azione** che l'Autorità consolare è chiamata a svolgere può essere **ostacolata**.

ATTENZIONE!

In queste situazioni, è indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell'interesse prioritario del figlio.

8. **Il Console, quale giudice tutelare all'estero**, "esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in **materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione**, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare". Ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari". Tali poteri possono essere esercitati "nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza" (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, art. 5, lettera h).

Le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono:

- **rappresentare** il connazionale in giudizio;
- **fornire** sostegno economico⁹;
- **agire** in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- **adire** la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

9. Salvo nel caso in cui l'interessato sia residente all'estero e sia accertata la condizione di indigenza.



Come prevenire la sottrazione di un minore?

Nel caso di **coppie miste**, è opportuno:

- **informarsi** sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell'altro genitore¹⁰;
- **far riconoscere**, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell'altro genitore, l'eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;
- **cercare** di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario;
- se per un qualche motivo il minore deve recarsi all'estero, **far sottoscrivere** dall'altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
- se è già in corso la procedura per la separazione legale, **chiedere** al Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del minore, senza il consenso dell'altro;
- **verificare** che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;

¹⁰. Vedi pag. 20 della presente guida.

- se non è stato avviato alcun procedimento per l'affidamento del minore, **chiedere** l'emissione di uno specifico provvedimento che vieti l'espatrio del minore senza il consenso esplicito dell'altro;
- **vigilare**, in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.

ATTENZIONE!

C'è una sola "prevenzione" possibile per evitare situazioni di conflitto: ciascuno dei genitori deve porre al centro di ogni azione intrapresa il **benessere e l'interesse del minore**.

Cosa fare a sottrazione avvenuta?

A sottrazione avvenuta il **genitore** può:

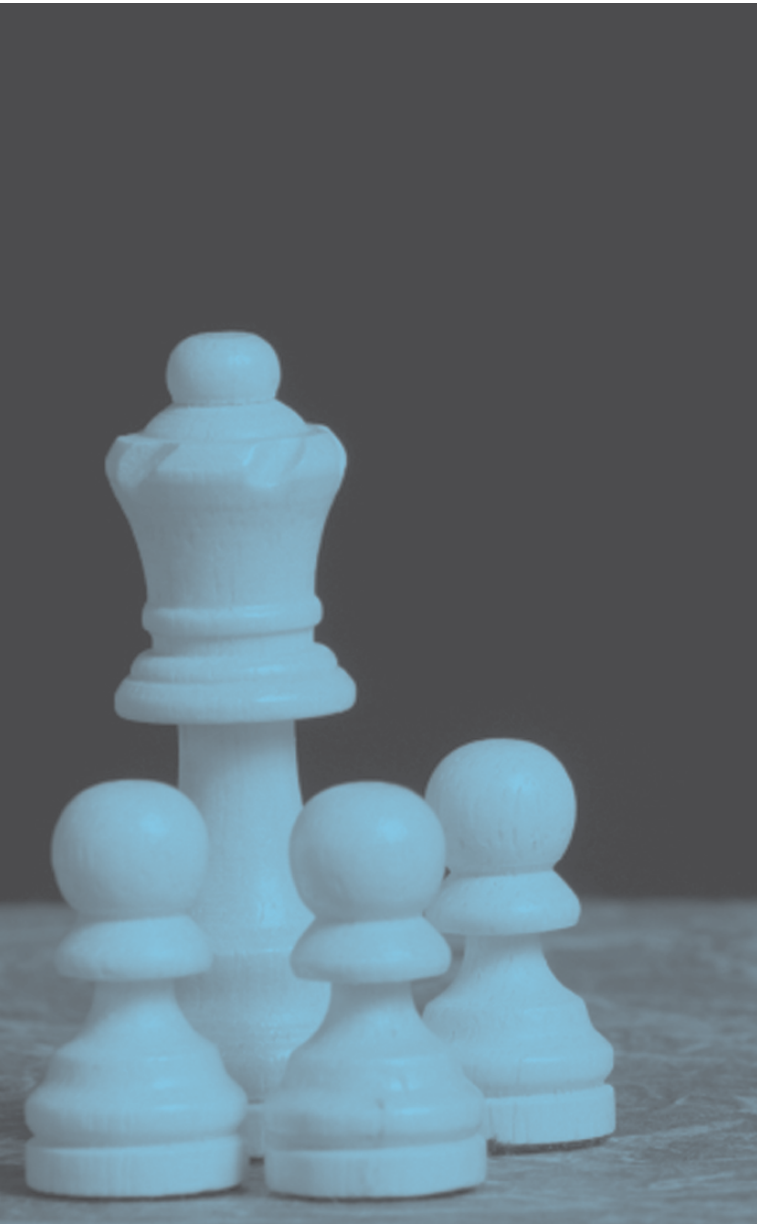
- **sporgere tempestivamente denuncia** presso gli organi di polizia;
- **avvertire la DGIT**¹¹ affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;
- **rivolgersi all'Autorità Centrale**¹², se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 ed è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003;
- **far valere il diritto di visita** qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.

ATTENZIONE!

La **denuncia penale non sempre** produce **effetti positivi** ai fini di una restituzione spontanea del minore.

11. DGIT - Uff. IV Ministero degli Affari Esteri (Piazzale della Farnesina, 1 - Roma tel. 06-36913900/8572/2930/8719).

12. L'Autorità Centrale si trova presso il Dipartimento Giustizia Minorile del **Ministero della Giustizia** (Via Giulia, 131 - Roma tel. 06-681881).



Parte II



Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

All'atto di contrarre matrimonio con un cittadino straniero, è bene acquisire **informazioni sugli ordinamenti** e sugli orientamenti giurisprudenziali **stranieri** in materia di **diritto di famiglia** (separazione, divorzio, affidamento dei figli, concessione degli alimenti ecc.).

A tale scopo si può:

- prendere contatto con le Rappresentanze straniere in Italia¹³
- prendere contatto con le Rappresentanze italiane all'estero¹⁴
- interrogare internet;
- consultare uno studio legale internazionale.

Le **differenze di fondo** nei principi ispiratori e nella conseguente codificazione del **diritto di famiglia** , esistenti tra i diversi ordinamenti, finiscono col riflettersi nella trattazione dei casi di sottrazione internazionale dei minori, rendendo più **complessa la ricerca di una soluzione** .

13. 14. per indirizzi e numeri telefonici consultare il sito <http://www.esteri.it>.

Ordinamenti islamici

In linea generale, sono di **non facile conciliabilità** con l'ordinamento italiano quegli ordinamenti che demandano, in via esclusiva, la materia del diritto di famiglia alla applicazione della **legislazione basata sui principi dell'Islam**.

In particolare, si tratta degli:

- ordinamenti dei **paesi** che si definiscono, nella loro Costituzione, **islamici**;
- ordinamenti dei **paesi a sistema non islamico** ma che **riconoscono** alle diverse comunità religiose¹⁵ uno **statuto della persona in dipendenza della appartenenza religiosa**.

La **donna italiana** può trovarsi confrontata, in loco, all'atto del matrimonio con un musulmano o in sede di custodia dei figli, con una **normativa limitativa delle sue prerogative di parità con lo sposo**, che - invece - il nostro ordinamento le riconosce¹⁶.

15. Tra cui anche la comunità islamica.

16. Una normativa in tema di **diritto di famiglia**, fondata sul principio della **parità di diritti tra i sessi** è in vigore in **Marocco**.

Il nuovo codice della famiglia approvato nel 2003:

- riconosce agli sposi **uguale autorità** all'interno della famiglia e **responsabilità** congiunta per tutte le decisioni relative alla vita familiare ed ai figli.

In caso di **divorzio** alla donna può essere conservato l'affidamento dei figli e, a certe condizioni, anche allorché contragga nuovo matrimonio o si trasferisca in una località diversa da quella del padre dei figli.

1. Il matrimonio

Il **matrimonio** celebrato **in Italia** davanti all'ufficiale di stato civile tra **una donna musulmana e un non musulmano** non è riconosciuto nell'ordinamento islamico del Paese di appartenenza della donna, poiché l'Islam, e le legislazioni ispirate a tale matrice, non consentono ad una donna di fede musulmana di sposare un non musulmano.

Allorché **entrambi i coniugi - o anche solo lo sposo** - sono **di religione musulmana**, il **matrimonio celebrato nel paese islamico** è effettuato secondo il rito della **shari'a**¹⁷.

Il matrimonio è un **contratto di diritto privato**, nel suo ambito possono essere inserite tutte le **clausole** che le parti ritengono opportune, con il solo limite del rispetto dei principi della legge (*shari'a*).

Ciò costituisce un'interessante **possibilità** offerta al **coniuge straniero**, poiché **nel contratto, possono essere stabilite clausole** quali:

- il diritto della moglie a chiedere il divorzio in caso di violazione della promessa di matrimonio o altro;
- il diritto a visitare con eventuali figli la propria famiglia in Italia;
- la libertà di movimento.

ATTENZIONE!

La sposa e i figli sono comunque soggetti all'autorità del capofamiglia che può vietare il loro espatrio.

17. Con il termine "shari'a" si intende la legge coranica.

2. La custodia dei figli

In linea generale, nel diritto islamico i **ruoli** svolti dal padre e dalla madre nell'educazione dei figli sono nettamente **distinti** e presuppongono l'impossibilità per un coniuge di fare le veci dell'altro:

- Al **padre** spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all'educazione del figlio, alla sua istruzione, all'avviamento al lavoro, al matrimonio e all'amministrazione dei suoi beni fino alla emancipazione giuridica. Egli è il rappresentante legale del minore¹⁸.

La **filiiazione legittima è solo paterna** e non si riconosce la "paternità naturale" ai figli nati fuori del matrimonio.

- Alla **madre** è invece generalmente riconosciuto il diritto/dovere di custodire, sorvegliare e curare il figlio tenendolo presso di sé almeno fino ad una certa età¹⁹ che si pone in genere fino alla pubertà per i bambini e fino al matrimonio per le bambine.

Qualora la madre non sia di credo musulmano il diritto/dovere di *hadana* si limita ad una età inferiore, variabile da paese a paese, che può giungere fino a 5 anni.

Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono, in genere, affidati in **custodia alla madre**, che tuttavia non deve ostacolare il padre nello svolgimento delle sue prevalenti funzioni di titolare della patria potestà e **si deve impegnare ad educare i figli nella religione musulmana** e a **risiedere nel paese del padre**.

18. È questa la "wilaya", la potestà paterna.

19. È questa la "hadana", secondo la legge coranica.

Un **accordo** prematrimoniale con il quale il **marito musulmano** dichiara di concedere l'affidamento dei figli **alla moglie non di fede musulmana non** è ritenuto **valido** perché in contrasto con l'esercizio della potestà di *wilaya*.

Se la separazione avviene in Italia, è il giudice italiano che decide in merito alla custodia del figlio. **La decisione italiana di affidamento alla madre non è direttamente riconoscibile in un paese islamico.**

Se il **padre musulmano** si trova nel **paese d'origine** con il proprio figlio è molto improbabile che il tribunale locale permetta al minore di raggiungere l'altro genitore in Italia.

Esiste solo una **possibilità legale per la restituzione del minore**: quando appaia evidente al giudice islamico che il **minore** vive in **condizioni insostenibili** (se ha, ad esempio, gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali).

IMPORTANTE!

Si suggerisce **alla donna cittadina italiana residente in Italia**, che intende contrarre un **matrimonio islamico**, di tener presenti taluni **accorgimenti pratici** che potrebbero rivelarsi di grande utilità nel prevenire l'illecito trasferimento del minore. Ad esempio:

- **inserire** nel contratto di matrimonio una clausola riguardante la libertà di movimento con i figli (anche se essa può essere soggetta a successive limitazioni da parte del consorte);
- **avviare** le formalità di separazione e affidamento dei figli in Italia;
- **evitare** comportamenti che implichino il

deterioramento del rapporto matrimoniale e allontanano la possibilità di soluzione dei contrasti.

ATTENZIONE!

In caso di problemi familiari il **padre musulmano conserva nel proprio paese il diritto di vietare l'espatrio al figlio minore.**

È sempre indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell'interesse prioritario del figlio.



Altri ordinamenti

A. Europa ed Americhe

La maggioranza dei casi di sottrazione di minori italiani riguarda l'Europa e le Americhe. Si tratta, per lo più, di Paesi con cui è in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980 ed il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (limitatamente a Paesi dell'Unione Europea).

Tuttavia, **l'applicazione della Convenzione dell'Aja e/o del Regolamento**, anche se attuata con tempestività **non sempre porta al rientro immediato del minore.**

La casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi, nel tempo, di **situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all'altro.**

Non si può più fare ricorso alla Convenzione dell'Aja **per il rientro²⁰** se, **trascorso un anno** dal trasferimento, il minore viene considerato dalle Autorità locali radicato nel nuovo contesto.

La **Convenzione dell'Aja** è **applicabile** qualora sussistano alcune **condizioni**:

- il **diritto di affidamento** violato sia fondato su una decisione giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza abituale del minore (prima della sottrazione);
- il **diritto di affidamento** sia stato effettivamente esercitato dal genitore che ha subito la sottrazione;
- **non** sia stato prestato **consenso all'espatrio** del minore da parte dell'altro genitore;
- il minore **non** abbia ancora **raggiunto il 16° anno di età**;

²⁰. Il ricorso è possibile solo per ottenere il diritto di visita.

- **non** sia trascorso **più di un anno** dalla data della sottrazione;
- che **dalla restituzione non** derivi al minore alcun **danno morale e materiale**;
- che il **minore non si opponga** al rimpatrio;
- che la restituzione **non violi** i principi fondamentali dei **Diritti dell’Uomo**.

IMPORTANTE!

Il rimpatrio del minore può essere richiesto solo se la potestà genitoriale - esclusivamente o congiuntamente - era effettivamente attribuita, fino al momento della sottrazione, al genitore al quale il figlio è stato sottratto.

Il **Regolamento (CE) n. 2201/2003** ha integrato la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja. In particolare:

- tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto **competente il giudice del paese ove il minore risiedeva** prima di essere sottratto;
- è stato **creato il titolo esecutivo europeo** in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.

ATTENZIONE!

È sempre indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell’interesse prioritario del figlio.

B. Asia ed Africa

In paesi asiatici ed africani, ove non sono operanti con l'Italia strumenti convenzionali, il **genitore ricorre alla magistratura e richiede l'affido**. L'ottenimento di un provvedimento urgente di affido da parte del genitore straniero **rende di fatto impossibile l'espatrio del bambino**.

La situazione si complica ulteriormente per il genitore italiano se il bambino possiede anche la nazionalità del posto.

ATTENZIONE!

La migliore soluzione è sempre il raggiungimento di una intesa tra i genitori.

Conclusioni

Dalle considerazioni che precedono, emerge che:

È **indispensabile** per il bene del minore **evitare** la **sottrazione**.

È **indispensabile risolvere i contrasti** - anche gravi - tra i genitori in modo amichevole e civile, perseguendo come fine prioritario l'interesse del bambino ad avere relazioni affettive con entrambi.

La **soluzione extragiudiziale** è nei fatti il **percorso** da suggerire **quando la sottrazione** sia ormai stata **posta in essere**.



Parte III



Strumenti giuridici internazionali vigenti in materia

Sintesi

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici - purtroppo non ratificati da tutti gli stati - che consentono al genitore “**vittima**” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.

- 1) **Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980** sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento²¹.

La Convenzione è **fondata** sul **presupposto** della esistenza di un **provvedimento di affidamento del minore** nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione.

Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, nella sua veste di Autorità Centrale designata, chiede il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento nel Paese in cui il bambino è stato condotto.

21. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_riconoscimento.htm
nonché <http://conventions.coe.int/>

- 2) Tra gli strumenti giuridici vigenti in materia di sottrazione internazionale di minori merita particolare attenzione la **Convenzione dell'Aja del 25.10.1980**²² alla quale aderiscono circa ottanta Paesi²³.

Tale Convenzione si pone l'obiettivo primario di consentire il **ritorno del minore nello stato di residenza abituale**.

IMPORTANTE!

È necessario **agire tempestivamente** per evitare che col tempo il minore si abitui alla nuova situazione e che il rimpatrio non sia più nel suo interesse.

Altro fondamentale obiettivo della Convenzione è la **regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario**.

22. <http://www.hcch.net>

http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

23. La Convenzione dell'Aja è applicata tra l'Italia e i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

Allo stato attuale, la Convenzione è l'unico strumento giuridico cogente cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso, **non offre garanzie adeguate per il rimpatrio** dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.

Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, quale **Autorità Centrale**, svolge le funzioni di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione e conseguirne gli obiettivi avviando e seguendo le procedure internazionali prescritte in materia di sottrazione internazionale di minori.

3) **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dalla Assemblea Generale del 20.11.1989²⁴.**

La Convenzione delle Nazioni Unite è lo **strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia**. Tra questi diritti va segnalato il diritto del fanciullo a preservare la propria **identità**, ivi compresa la sua **nazionalità**, il suo **nome** e le sue **relazioni familiari** (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti **con entrambi i genitori** (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale **l'interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano**. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.

4) **Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo²⁵.**

La Convenzione **promuove i diritti del bambino, tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono**. Per agevolare l'esercizio di tali diritti processuali è previsto l'intervento di un rappresentante del minore che, oltre ad agire in suo nome e per suo conto, contribuisce alla formazione di una sua opinione.

24. v. legge 27.05.1991 n. 176 - <http://www.normeinrete.it/>
nonché <http://www.un.org>

25. v. legge 20.03.2003 n.77 - <http://www.normeinrete.it/>
nonché <http://conventions.coe.int>

- 5) **Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27/11/2003** relativo alla **competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale**, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000²⁶.

Il Regolamento, che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, si applica negli Stati membri della Unione Europea - ad eccezione della Danimarca - dal 1 marzo 2005.

In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce **l'esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore**, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del minore. Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.

Non richiede alcuna dichiarazione di esecutività la decisione di Autorità di uno stato membro in merito al **diritto di visita al minore** né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un certificato standard.

26. <http://europa.eu.int>

Strumenti internazionali sottoscritti dall'Italia ma non ancora recepiti con legge nazionale

Sintesi

- 1) **Convenzione dell'Aja del 19.10.1996** concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure di protezione dei minori²⁷.

La Convenzione attribuisce allo **Stato di residenza abituale la giurisdizione in materia di protezione** della persona del **bambino**. A svolgere gli **adempimenti** prescritti dalla Convenzione sono incaricate le **Autorità Centrali** (per l'Italia il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia).

- 2) **Convenzione del Consiglio d'Europa** aperta alla firma il 15 maggio 2003 sulle relazioni personali riguardanti i minori²⁸.

La Convenzione si propone di rafforzare i diritti fondamentali dei minori, dei loro genitori e delle persone legate al minore da vincoli familiari, ad intrattenere **relazioni regolari**, fissando principi generali da applicare alle decisioni nella materia delle relazioni del minore e prevedendo misure di salvaguardia e garanzia per assicurare un esercizio adeguato di tali diritti.

27. <http://www.hcch.net>

28. <http://conventions.coe.int>

Accordi bilaterali

Sintesi

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese concernente la cooperazione in questioni di diritto di famiglia sottoscritto il 15.07.2004.

L'Accordo è in vigore dal 1.06.2005. L'elemento qualificante dell'Accordo è rappresentato dalla istituzione di una **Commissione mista consultiva** quale organo di concertazione e di coordinamento relativamente a casi di minori cittadini delle due parti contraenti. È previsto che la Commissione esperisca ogni possibile azione di conciliazione tra i genitori e, in particolare, intervenga per facilitare l'esercizio dei diritti di affidamento e di visita, nonché il ritorno del minore, illecitamente trasferito, nel Paese di residenza abituale.





Appendice

The background of the page is a photograph of an open book, showing the pages and the binding. A semi-transparent blue rectangular overlay covers the central portion of the image, creating a layered effect. The word "Appendice" is printed in a black serif font on the left side of this blue overlay.

Convenzione dell'Aja

Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980).

Gli stati firmatari della presente Convenzione, profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia; desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita, hanno determinato di concludere a tale scopo una convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

La presente Convenzione ha come fine:

- A.** di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B.** di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:

- A.** quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e
- B.** se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

- A.** *il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;*
- B.** *il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.*

CAPO II

Autorità centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.

Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- A.** *per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;*
- B.** *per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;*
- C.** *per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;*

- D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;*
- E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;*
- F. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;*
- G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;*
- H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;*
- I. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.*

CAPO III

Ritorno del minore

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;*
- B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;*
- C. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;*
- D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi.*

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;*
- F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;*
- G. ogni altro documento pertinente.*

Articolo 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un

altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- A. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva

consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

- B.** che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del

pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di

visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà ricevibile dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- A.** ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
- B.** ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse

categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli Stati Parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui ha la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui é applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima, o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascuno Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

- 1. per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;*
- 2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione é stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.*

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

- 1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;*
- 2. le adesioni di cui all'articolo 38;*
- 3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;*

4. le estensioni di cui all'articolo 39;
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42;
7. le denuncie di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione.

Regolamento (CE) n. 2201/2003

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000 (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 338 del 23.12.2003)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000(4), stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto(5).
- (4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo

all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori(6).

- (5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.*
- (6) Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.*
- (7) Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.*
- (8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.*
- (9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7).*
- (10) Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d'asilo e nel settore dell'immigrazione. Inoltre, esso non si applica né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni*

connesse con la situazione delle persone. Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.

- (11) *Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.*
- (12) *È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.*
- (13) *Nell'interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest'ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.*
- (14) *Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa dell'esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.*
- (15) *È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(8).*
- (16) *Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.*

- (17) *In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.*
- (18) *Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell'articolo 13, della convenzione dell'Aia del 1980, il giudice dovrebbe informare il giudice competente o l'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l'autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l'autorità centrale invii anch'essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale*.
- (19) *L'audizione del minore è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento, senza che detto strumento miri a modificare le procedure nazionali applicabili in materia.*
- (20) *L'audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata in base alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale(9).*
- (21) *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.*
- (22) *Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.*
- (23) *Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34) che le decisioni pronunciate nelle*

controversie familiari dovrebbero essere "automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione". Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine conformemente alle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento. Le modalità relative all'esecuzione di tali decisioni sono tuttora disciplinate dalla legge nazionale.

- (24) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione della decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione.*
- (25) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari in materia di responsabilità genitoriale. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale(10).*
- (26) La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare gli elenchi relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati membri.*
- (27) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).*
- (28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 che è pertanto abrogato.*
- (29) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne esamini l'applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.*
- (30) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.*

- (31) *La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.*
- (32) *Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (33) *Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. *Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:*
 - a) *al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;*
 - b) *all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.*
2. *Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:*
 - a) *il diritto di affidamento e il diritto di visita;*
 - b) *la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;*
 - c) *la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;*
 - d) *la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;*
 - e) *le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.*
3. *Il presente regolamento non si applica:*
 - a) *alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;*
 - b) *alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;*
 - c) *ai nomi e ai cognomi del minore;*

- d) all'emancipazione;
- e) alle obbligazioni alimentari;
- f) ai trust e alle successioni;
- g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;
- 2) "giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- 3) "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
- 4) "decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
- 5) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;
- 6) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;
- 7) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- 8) "titolare della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
- 9) "diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
- 10) "diritto di visita": in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- 11) "trasferimento illecito o mancato rientro di un minore": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
 - a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento

derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 3

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o*
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*
- la residenza abituale del convenuto, o*
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o*
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o*
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";*

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 4

Domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per

esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 6

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5

Il coniuge che:

- a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o*
- b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.*

Articolo 7

Competenza residua

- 1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.*
- 2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.*

SEZIONE 2

Responsabilità genitoriale

Articolo 8

Competenza generale

- 1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.*
- 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.*

Articolo 9

Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

1. *In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.*
2. *Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.*

Articolo 10

Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

- a) *se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;*
- o
- b) *se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:*
 - I) *entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;*
 - II) *una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto I);*

- III) *un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;*
- IV) *l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.*

Articolo 11

Ritorno del minore

1. *Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la convenzione dell'Aia del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.*
2. *Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.*
3. *Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.*

Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4. *Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.*
5. *Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.*
6. *Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della*

convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

Articolo 12

Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
 - a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
 - e
 - b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.

4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato

Articolo 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Articolo 14

Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Articolo 15

Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso

1. *In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:*
 - a) *interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure*
 - b) *chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.*
2. *Il paragrafo 1 è applicabile:*
 - a) *su richiesta di una parte o*
 - b) *su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o*
 - c) *su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.*

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. *Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro*
 - a) *è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o*
 - b) *è la precedente residenza abituale del minore; o*
 - c) *è il paese di cui il minore è cittadino; o*
 - d) *è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o*
 - e) *la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.*
4. *L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.*

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. *Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a*

motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. *Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53.*

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 16

Adizione di un'autorità giurisdizionale

1. *L'autorità giurisdizionale si considera adita:*

a) *alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;*

o

b) *se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.*

Articolo 17

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 18

Esame della procedibilità

1. *Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.*

2. *In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.*
3. *Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.*

Articolo 19

Litispendenza e connessione

1. *Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.*
2. *Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.*
3. *Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.*

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

Articolo 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. *In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere*

nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. *I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.*

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. *Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.*
2. *In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.*
3. *Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.*

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. *Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.*

Articolo 22

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) *se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;*

- b) *quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;*
- c) *se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o*
- d) *se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.*

Articolo 23

Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

- a) *se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;*
 - b) *se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;*
 - c) *quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;*
 - d) *su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;*
 - e) *se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;*
 - f) *se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;*
- o*
- g) *se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.*

Articolo 24

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale

del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Articolo 25

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 26

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 27

Sospensione del procedimento

- 1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.*
- 2. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.*

SEZIONE 2

Istanza per la dichiarazione di esecutività

Articolo 28

Decisioni esecutive

- 1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.*
- 2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.*

Articolo 29

Giudici territorialmente competenti

1. *L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.*

2. *La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce.*

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 30

Procedimento

1. *Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.*

2. *L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.*

3. *All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.*

Articolo 31

Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. *L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.*

2. *L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.*

3. *In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.*

Articolo 32

Comunicazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 33

Opposizione

1. *Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione*

- resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.*
2. *L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.*
 3. *Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.*
 4. *Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.*
 5. *L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.*

Articolo 34

Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

Articolo 35

Sospensione del procedimento

1. *L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.*
2. *Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.*

Articolo 36

Esecuzione parziale

1. *Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e*

l'esecuzione non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. *L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.*

SEZIONE 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 37

Documenti

1. *La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:*
a) *una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;*

e

b) *il certificato di cui all'articolo 39.*

2. *Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:*

a) *l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;*

o

b) *un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.*

Articolo 38

Mancata produzione di documenti

1. *Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi.*

2. *Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.*

Articolo 39

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità

genitoriale).

SEZIONE 4

Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore

Articolo 40

Campo d'applicazione

1. *La presente sezione si applica:*

a) *al diritto di visita;*

e

b) *al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.*

2. *Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.*

Articolo 41

Diritto di visita

1. *Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.*

Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

2. *Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:*

a) *in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;*

b) *tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;*

e

c) *il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.*

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della

decisione.

3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.

Articolo 42

Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:
 - a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;
 - b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e
 - c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato è compilato nella lingua della decisione.

Articolo 43

Domanda di rettifica

1. Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a

qualsiasi rettifica del certificato.

2. *Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.*

Articolo 44

Effetti del certificato

Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

Articolo 45

Documenti

1. *La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:*

a) *una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;*

e

b) *il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.*

2. *Ai fini del presente articolo:*

- *il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita,*
- *il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il ritorno del minore.*

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

SEZIONE 5

Atti pubblici e accordi

Articolo 46

Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

SEZIONE 6

Altre disposizioni

Articolo 47

Procedimento di esecuzione

1. *Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello*

Stato membro dell'esecuzione.

2. *Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro.*

In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.

Articolo 48

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. *L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.*
2. *Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.*

Articolo 49

Spese

Le disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Articolo 50

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli 21, 28, 41, 42 e 48, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 51

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi,

comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

- a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o*
- b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri.*

Articolo 52

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO IV

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo 53

Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

Articolo 54

Funzioni generali

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 55

Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in

materia di protezione dei dati personali:

a) a raccogliere e a scambiare informazioni:

I) sulla situazione del minore;

II) sugli eventuali procedimenti in corso; o

III) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

b) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

c) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 15;

d) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali;

e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 56

Collocamento del minore in un altro Stato membro

- 1. Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.*
- 2. La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.*
- 3. Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.*
- 4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.*

Articolo 57

Metodo di lavoro

- 1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità*

centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.
3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 è gratuita.
4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Articolo 58

Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

CAPO V

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 59

Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi

- momento di rinunciarvi in tutto o in parte.*
- b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.*
 - c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.*
 - d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.*
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:*
- a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;*
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.*

Articolo 60

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;*
 - b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;*
 - c) convenzione dell'Aia, del 10 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;*
 - d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;*
- e*
- e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.*

Articolo 61

Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:

- a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel*

territorio di uno Stato membro;

- b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.*

Articolo 62

Portata degli effetti

- 1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e agli articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.*
- 2. Le convenzioni di cui all'articolo 60, in particolare la convenzione dell'Aia del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente all'articolo 60.*

Articolo 63

Trattati con la Santa Sede

- 1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.*
- 2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.*
- 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:*
 - a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;*
 - b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.*
- 4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.*
- 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:*
 - a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;*
 - b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.*

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64

1. *Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 72.*
2. *Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.*
3. *Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.*
4. *Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.*

CAPO VII**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 65***Riesame*

Al più tardi il 1o gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento.

Articolo 66*Stati membri con sistemi normativi plurimi*

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;*
- b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;*
- c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato;*
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.*

Articolo 67*Informazioni relative alle autorità centrali e alle lingue accettate*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53;*
- b) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2;*
- e*
- c) le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

Articolo 68

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.

La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 69

Modificazione degli allegati

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 70

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito, "il comitato").*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.*
- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.*

Articolo 71

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000

- 1. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione.*
- 2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato V.*

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2004.

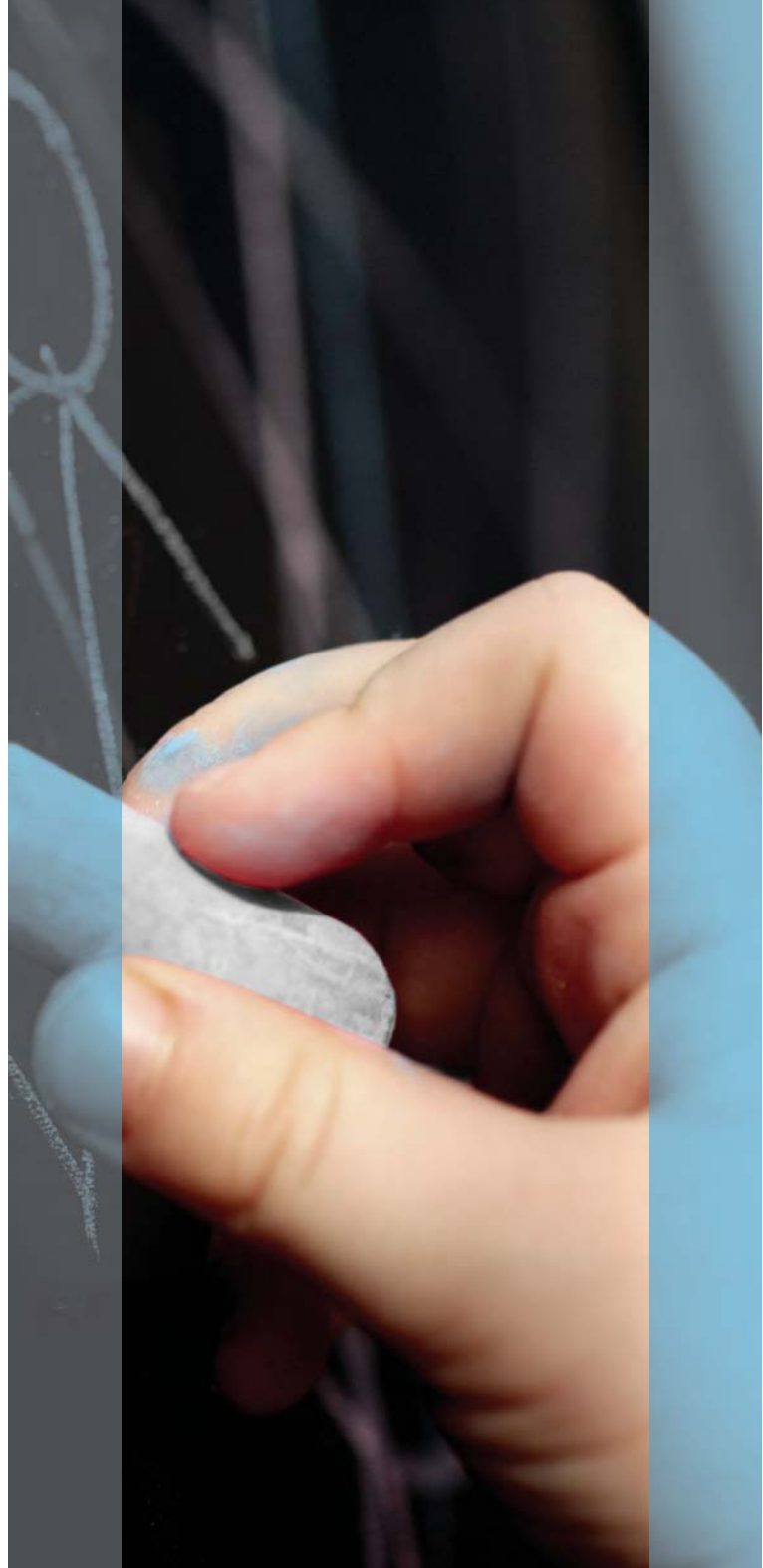
Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2005, ad eccezione degli articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1o agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Note

- (1) *GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 155.*
- (2) *Parere reso il 20 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*
- (3) *GU C 61 del 14.3.2003, pag. 76.*
- (4) *GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.*
- (5) *All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1347/2000, il Consiglio aveva preso atto della relazione esplicativa relativa alla convenzione, redatta dal prof. Alegria Borrás (GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27).*
- (6) *GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.*
- (7) *GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).*
- (8) *GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.*
- (9) *GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.*
- (10) *GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.*
- (11) *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23*



© 2008 Ministero degli Affari Esteri

Guida realizzata dalla *Direzione Generale per gli Italiani all'estero e Politiche migratorie*

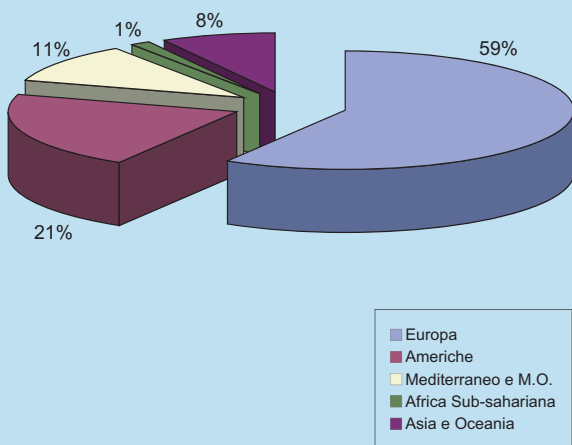
Coordinamento: Cons. Leg. Marilina Armellin

Redazione: Dott.ssa Gina Giannotti

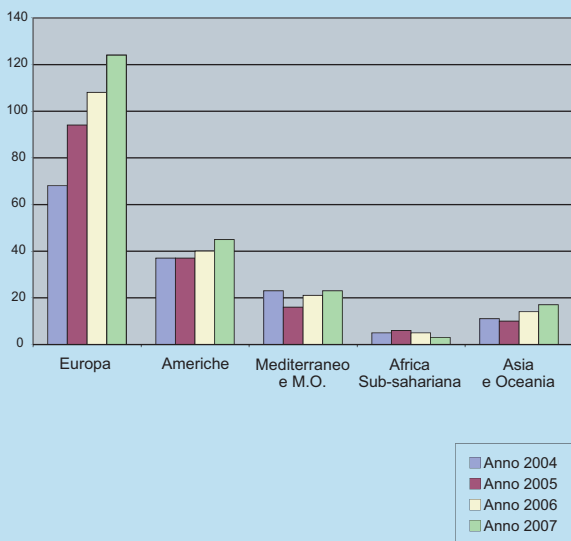
Consulenza: Dott.ssa Antonella Casaretti,
Dott. Antonio Poletti

Design: Fabbrigrafica ADV – Roma

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica (anno 2007)



Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica (anni 2004-2007)



Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica (anni 2004-2007)

Area geografica	2004	2005	2006	2007	di cui nuovi
Europa	68	94	108	124	33
Americhe	37	37	40	45	10
Mediterraneo e M.O.	23	16	21	23	4
Africa Sub-sahariana	5	6	5	3	1
Asia e Oceania	11	10	14	17	5
Totale	144	163	188	212	53

Fonte: DGIT

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica. Europa

Paese	2004	di cui nuovi	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi	2007	di cui nuovi
Austria	2	1	4	2	4	-	4	-
Belgio	1	1	2	1	1	-	-	-
Bulgaria	-	-	-	-	-	-	2	2
Croazia	1	1	1	-	3	2	5	2
Danimarca	2	-	2	-	2	-	2	-
Estonia	1	-	1	-	1	-	1	-
Federazione Russa	7	1	8	1	9	1	10	1
Finlandia	1	-	2	1	2	-	3	1
Francia	4	-	4	-	5	1	5	-
Germania	8	1	10	1	10	2	8	2
Grecia	1	1	1	-	1	-	1	-
Islanda	1	-	1	-	1	-	1	-
Kazakhstan	-	-	1	1	1	-	1	-
Lettonia	1	-	1	-	-	-	1	1
Malta	1	-	1	-	1	-	1	-
Moldova	-	-	-	-	-	-	1	1
Norvegia	1	-	2	-	2	-	2	-
Paesi Bassi	-	-	1	1	5	4	5	1
Polonia	9	3	10	1	14	5	18	7
Portogallo	1	-	1	-	1	-	-	-
Regno Unito	1	1	2	1	3	1	1	-
Repubblica Ceca	5	1	10	4	10	1	11	2
Romania	4	1	5	-	5	3	9	4
Slovacchia	-	-	-	-	2	2	4	2
Spagna	5	1	7	2	6	-	5	2
Svezia	-	-	-	-	-	-	1	1
Svizzera	6	1	6	-	5	-	8	4
Turchia	3	1	3	-	3	-	3	-
Ucraina	2	1	7	6	10	4	10	-
Ungheria	-	-	1	1	1	-	1	-
Totale Europa	68	16	94	23	108	26	124	33

Fonte: DGIT

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica. Americhe

Paese	2004	di cui nuovi	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi	2007	di cui nuovi
Argentina	4	1	5		3		4	1
Bolivia	-	-					1	1
Brasile	2	-	3	2	2		2	-
Canada	1	-			2	2	2	-
Cile	1	-	1		2	1	2	-
Colombia	3	3	2		3	1	3	-
Costarica	1	-	1		1		1	-
Cuba	-	-	1	1	2	2	5	3
Ecuador							1	1
Guatemala	1	-	1		1		1	-
Messico	4	1	5	1	3		3	-
Perù	1	-	1		4	3	4	-
Repubblica Dominicana	4	3	6	1	5		6	3
Stati Uniti d'America	11	4	9		10	1	8	1
Uruguay	2	-	2		2		2	-
Venezuela	2	-					-	-
Totale Americhe	37	12	37	5	40	10	45	10

Fonte: DGIT

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica. Mediterraneo e Medio Oriente

Paese	2004	<i>di cui nuovi</i>	2005	<i>di cui nuovi</i>	2006	<i>di cui nuovi</i>	2007	<i>di cui nuovi</i>
Algeria	2	-	2	1	2		3	1
Egitto	7	-	1		1		1	-
Giordania	2	1	1		1		1	-
Iran	1	-	1		2	1	2	-
Iraq	1	-	1		1		1	-
Libano	2	-	3	1	3		4	1
Marocco	1	-	1		3	2	3	1
Siria	1	-	1		1		-	-
Tunisia	6	2	5		7	2	8	1
Totale Mediterraneo e Medio Oriente	23	3	16	2	21	5	23	4

Fonte: DGIT

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica. Africa sub-sahariana

Paese	2004	<i>di cui nuovi</i>	2005	<i>di cui nuovi</i>	2006	<i>di cui nuovi</i>	2007	<i>di cui nuovi</i>
Mozambico	1	-	1	-	1	-	-	-
Nigeria	1	-	2	1	2	-	2	-
Senegal	1	-	1	-	1	-	1	1
Sudafrica	1	-	1	-	-	-	-	-
Tanzania	1	-	1	-	1	-	-	-
Totale Africa sub-sahariana	5	0	6	1	5	0	3	1

Fonte: DGIT

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica. Asia e Oceania

Paese	2004	<i>di cui nuovi</i>	2005	<i>di cui nuovi</i>	2006	<i>di cui nuovi</i>	2007	<i>di cui nuovi</i>
Australia	4	-	3	-	4	1	6	2
Filippine	1	1	1	1	2	-	3	1
Giappone	3	1	2		3	1	2	-
Indonesia	-	-	-	-	-	-	1	
Pakistan	-	-	-	-	-	-	1	1
Rep. Popolare Cinese	1	-	1		2	1	1	-
Tagikistan	-	-	-	-	-	-	1	1
Thailandia	2	1	3	1	3	1	2	-
Totale Asia e Oceania	11	3	10	2	14	4	17	5

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica (anni 2004-2007)

Area geografica	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Europa	106	14
Americhe	69	14
Mediterraneo e M.O.	32	3
Africa Sub-sahariana	12	-
Asia e Oceania	26	2
Totale	245	33

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica. Europa

Paese	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Albania	3	
Austria	3	
Belgio	5	1
Bosnia-Erzegovina	1	
Bulgaria		
Croazia		
Danimarca	3	
Estonia	2	
Federazione Russa		
Finlandia	1	
Francia	12	3
Germania	8	
Grecia	1	
Irlanda	2	
Kazakhstan		
Lettonia		
Malta	1	
Moldovia		
Monaco	1	
Norvegia	2	
Paesi Bassi	3	
Polonia	7	2
Portogallo	2	
Regno Unito	12	1
Repubblica Ceca	4	1
Romania	9	1
San Marino	1	
Slovacchia	1	1
Spagna	8	1
Svezia		
Svizzera	9	2
Turchia	1	1
Ucraina	1	
Ungheria	3	
Totale Europa	106	14

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica. Americhe

Paese	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Argentina	5	1
Bolivia		
Brasile	11	2
Canada	4	
Cile		
Colombia	3	
Costarica		
Cuba	7	1
Ecuador	2	1
Guatemala	1	
Messico	5	
Panama	2	
Paraguay	1	
Perù	1	1
Repubblica Dominicana	6	2
Stati Uniti d'America	17	6
Uruguay		
Venezuela	4	
Totale Americhe	69	14

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica. Mediterraneo e Medio Oriente

Paese	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Algeria		
Arabia Saudita	1	
Egitto	6	1
Giordania	3	
Iran	4	
Iraq		
Israele	1	
Kuwait	1	
Libano	3	1
Marocco	7	
Siria	1	
Tunisia	5	1
Totale Mediterraneo e Medio Oriente	32	3

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica. Africa sub-sahariana

Paese	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Camerun	1	
Costa D'Avorio	1	
Etiopia	1	
Gabon	1	
Ghana	1	
Kenia	1	
Mozambico		
Nigeria	1	
Senegal	1	
Sudafrica	1	
Tanzania	2	
Zambia	1	
Totale Africa sub-sahariana	12	0

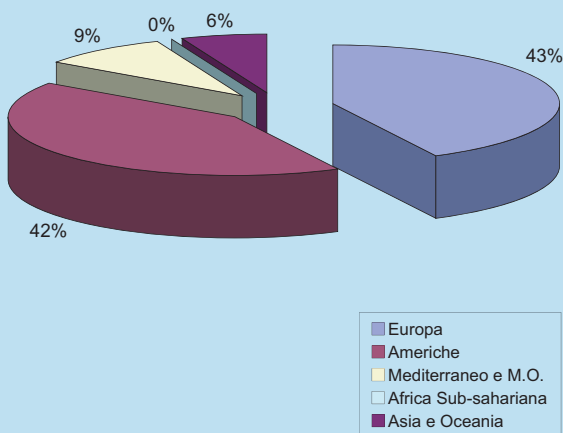
Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica. Asia e Oceania

Paese	anni 2004 - 2007	di cui aperti 2007
Australia	9	
Filippine	3	
Giappone	5	1
India	1	
Indonesia	2	1
Pakistan	1	
Rep. Popolare Cinese		
Tagikistan		
Thailandia	5	
Totale Asia e Oceania	26	2

Fonte: DGIT

Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica (anno 2007)



Casi di assistenza a minori italiani contesi presso il MAE per area geografica (anni 2004-2007)

